Legge regionale 27 dicembre 2016, n. 41

Istituzione della Riserva naturale regionale delle Valli Cupe.

(BURC n. 125 del 27 dicembre 2016. Pubblicata errata corrige sul BURC n. 126 del 28 dicembre 2016).

(Testo coordinato con le modifiche e le integrazioni di cui alla l.r. 25 novembre 2019, n. 45)

Art. 1

(Istituzione)

1. La Regione Calabria, ai sensi della legge 6 dicembre 1991, n. 394 (Legge-quadro sulle aree protette), in attuazione dell'articolo 2, lettera r) dello Statuto regionale e dell'articolo 6 della legge regionale 14 luglio 2003, n. 10 (Norme in materia di aree protette), al fine di garantire il mantenimento in uno stato di conservazione soddisfacente delle specie e degli habitat contemplati negli allegati alle direttive comunitarie 79/409/CEE del Consiglio, del 2 aprile 1979, concernente la conservazione degli uccelli selvatici e 92/43/CEE del Consiglio, del 21 maggio 1992, relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche, secondo le disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica 8 settembre 1997, n. 357 (Regolamento recante attuazione della direttiva 92/43/CEE), istituisce la Riserva naturale regionale delle Valli Cupe, ente con personalità di diritto pubblico.
2. Nell'ambito della Riserva naturale regionale delle Valli Cupe, in conformità all'articolo 24, commi 2 e 3 della l.r. 10/2003, sono individuate e perimetrate aree a diverso regime di conservazione e utilizzazione, graficamente individuate nell'allegata cartografia, che è parte integrante della presente legge, come di seguito distinte:
   a) riserva naturale integrale;
   b) riserva naturale guidata;
   c) riserva naturale speciale.

Art. 2

(Descrizione dell'area)

1. L'area delle Valli Cupe identifica tre ambiti territoriali distinti geograficamente, tutti caratterizzati dalla presenza di comuni elementi naturalistici di grande valenza ecologica e paesaggistica.
2. L'area protetta gravita intorno al centro urbano del Comune di Sersale e si articola nei seguenti tre corpi:
   a) Tratto del fosso Valli Cupe, con il Canyon Valli Cupe e l'acrocoro di Monte Raga;
   b) Tratto del torrente Campanaro, con la Cascata Campanaro, la Cascata dell'Inferno, e tante altre;
   c) Tratto del fiume Crocchio, con le Gole e cascate del Crocchio, monolite di Pietraggìallu e alberi monumentali di Cavallopoli.
3. Il territorio ospita la fauna tipica delle aree appenniniche, tra cui molte specie contemplate nelle direttive 79/409/CEE e 92/43/CEE. Si caratterizza, altresì, per la ricchezza di boschi e per la presenza di una ricca flora autoctona che rappresenta un patrimonio di notevole valore scientifico, anche in termini di biodiversità. Numerose sono inoltre le specie conosciute come erbe officinali.

Art. 3

(Obiettivi)

1. La Regione riconosce il valore degli habitat naturali quale struttura fondamentale della morfologia del paesaggio regionale e riferimento prioritario per la costruzione della rete ecologica regionale.
2. La valorizzazione paesaggistica dell'area protetta delle Valli Cupe è volta a realizzare i seguenti obiettivi:
   a) salvaguardare e migliorare i caratteri di naturalità degli habitat attraverso un'attenta gestione delle risorse terrestri e idriche, al fine di valorizzare gli ecosistemi e le biodiversità esistenti;
   b) tutelare le specifiche connotazioni vegetazionali e gli specifici caratteri geomorfologici dei corpi costituenti l'area protetta;
   c) conservare il patrimonio forestale, anche attraverso il miglioramento dei boschi esistenti e la ricostituzione di quelli degradati;
   d) salvaguardare i biotopi, le formazioni geologiche e geomorfologiche e le risorse paleontologiche che presentano rilevante valore storico, scientifico e culturale;
   e) difendere la flora, la fauna, le associazioni vegetali e forestali, valorizzare il paesaggio naturale e il paesaggio antropizzato tradizionale, i valori scenici e panoramici, gli equilibri ecologici e il patrimonio genetico, anche al fine di migliorare la funzione produttiva e sociale dell'area protetta;
   f) disciplinare il corretto uso del territorio e la conoscenza della natura favorendo l'educazione ambientale dei cittadini e migliorando le condizioni di vita attraverso la costruzione di infrastrutture al fine di rendere maggiormente fruibile l'area protetta;
   g) incentivare le attività economiche ed imprenditoriali, in armonia con le finalità della presente legge concorrendo allo sviluppo delle aree interne attraverso la realizzazione di interventi capaci di incentivare e rendere più redditizie le attività agro - silvo - pastorali;
   h) salvaguardare e valorizzare il sistema di beni e le opere di carattere storico che connotano i diversi ambiti territoriali costituenti l'area protetta riqualificando le situazioni di degrado ambientale e paesaggistico in coerenza con le finalità della presente legge.
3. Gli obiettivi indicati al comma 2 sono attuati attraverso le seguenti azioni:
   a) promozione di attività di educazione, di formazione e di ricerca scientifica anche interdisciplinare e di una politica attiva del tempo libero, per il miglioramento della qualità della vita;
   b) valorizzazione e tutela di usi, costumi, consuetudini e attività tradizionali delle popolazioni residenti sul territorio, nonché delle espressioni culturali proprie e caratteristiche dell'identità delle comunità locali;
   c) promozione di iniziative volte a ridurre i fabbisogni energetici e a promuovere un uso razionale dell'energia anche attraverso l'utilizzo di sistemi energetici provenienti da fonti rinnovabili compatibili con il sistema naturalistico e paesaggistico;
   d) promozione della conoscenza scientifica dell'ecosistema con particolare attenzione alle specie endemiche e rare anche al fine di predisporre misure di salvaguardia dell'ecosistema attraverso lo sviluppo dell'agriturismo, dell'agricoltura biologica, dei servizi e delle attività ricreative, compatibilmente con le caratteristiche ambientali dei luoghi;
   e) sostegno e promozione della fruizione turistica-ricreativa del territorio anche attraverso lo sviluppo dell'agriturismo, dell'agricoltura biologica, dei servizi e delle attività ricreative, compatibilmente con le caratteristiche ambientali dei luoghi.

Art. 4

(Confini)

1. La Riserva naturale regionale delle Valli Cupe è costituita dai seguenti tre corpi:
   a) Tratto del fosso Valli Cupe e acrocoro di Monte Raga;
   b) Tratto del torrente Campanaro;
   c) Tratto del fiume Crocchio.
2. Il Tratto del fosso Valli Cupe e acrocoro di Monte Raga, ricade interamente nel territorio del comune di Sersale.
3. Il Tratto del torrente Campanaro, ricade nel territorio dei comuni di Sersale e Zagarise.
4. Il Tratto del fiume Crocchio, ricade nel territorio del comune di Sersale e confina con il comune di Cerva.
5. I confini della Riserva naturale regionale delle Valli Cupe sono riportati nell'allegata cartografia in scala 1:25.000 e le zone a diversa classificazione, così come previsto dall'articolo 24, comma 2 della l.r. 10/2003 sono puntualmente indicate nella stessa cartografia.

Art. 5

(Classificazione e modalità di controllo e coordinamento della gestione)

1. La Riserva naturale regionale delle Valli Cupe è costituita da aree a differente grado di protezione, distinte secondo la seguente classificazione:
   a) riserva naturale integrale;
   b) riserva naturale guidata;
   c) riserva naturale speciale.
2. Le modalità di controllo e coordinamento della gestione sono attuate secondo quanto previsto dagli articoli 26, 27, 32, 36 e 37 della l.r. 10/2003.

Art. 6

(Ente di gestione)

1. La gestione della Riserva naturale regionale delle Valli Cupe è demandata *all'associazione Legambiente Calabria riconosciuta a livello nazionale*[1], secondo le indicazioni previste dagli articoli 6 comma 10 e 26 della l.r. 10/2003.

1 bis. *L'ente gestore garantisce la partecipazione degli enti locali interessati alla gestione della riserva ai sensi della lettera c) del comma 1, dell'articolo 22 della legge n. 394/1991.*[2]

2. La Regione Calabria sostiene con un contributo annuale, da determinarsi in sede di approvazione della legge di stabilità regionale, le spese di funzionamento della riserva naturale regionale delle Valli Cupe sostenute d*all'associazione Legambiente Calabria riconosciuta a livello nazionale*[3].
3. La sede legale ed operativa dell'Ente di gestione dell'area protetta viene individuata secondo l'articolo 8 della l.r. 10/2003.

---

[1] **L'art. 1, comma 1, lett. a), l.r. 25 novembre 2019, n. 45 sostituisce le parole** *"al Comune di Sersale"* **con le parole** *"all'associazione Legambiente Calabria riconosciuta a livello nazionale".*
[2] **Comma inserito dall'art. 1, comma 1, lett. b), l.r. 25 novembre 2019, n. 45.**
[3] **L'art. 1, comma 1, lett. c), l.r. 25 novembre 2019, n. 45 sostituisce le parole** *"dal Comune di Sersale"* **con le parole** *"dall'associazione Legambiente Calabria riconosciuta a livello nazionale".*

Art. 7

(Piano di assetto naturalistico)

1. Entro sei mesi dalla data di pubblicazione della presente legge, l'Ente di gestione, in collaborazione con il settore parchi e aree protette della Regione, elabora il Piano di assetto naturalistico, secondo le modalità di cui all'articolo 27 della l.r. 10/2003.
2. Si applicano in ogni caso i divieti di cui alla l.r. 10/2003.

Art. 8

(Regolamento della Riserva)

1. Il regolamento è redatto dall'Ente di gestione dell'area protetta contestualmente al Piano di assetto naturalistico del quale è parte integrante, ai sensi dell'art. 19 della l.r. 10/2003, disciplinando l'esercizio delle attività consentite entro il territorio della riserva naturale.

Art. 9

(I tempi di tabellazione)

1. I confini dell'area protetta e delle aree classificate a riserva naturale integrale, a riserva naturale guidata e a riserva naturale speciale, entro sei mesi dall'istituzione delle stesse, sono delimitati da idonee tabelle, collocate in modo visibile lungo il perimetro dell'area e mantenute in buono stato di conservazione e di leggibilità recanti la seguente indicazione: "Regione Calabria - Riserva naturale regionale delle Valli Cupe".

Art. 10

(Sistema informativo)

1. L'Ente gestore della riserva, entro novanta giorni dall'approvazione del regolamento di cui all'articolo 8, predispone un apposito sportello informativo fisico o telefonico o telematico.
2. L'Ente gestore della riserva, entro novanta giorni dall'approvazione del regolamento, predispone un apposito portale web informativo che contenga almeno i seguenti elementi:
   a) Sezione tematica istituzione e normativa:
   1) la composizione dell'Ente e dei suoi organi;
   2) i confini;
   3) il piano per la riserva;
   4) il regolamento;
   5) tutti i documenti dell'ente ad evidenza pubblica.
   b) Sezione tematica di promozione:
   1) una rappresentazione grafica del territorio;
   2) le peculiarità dei siti d'interesse della riserva con descrizioni ed archivi fotografici;
   3) le specie vegetali con descrizioni, report fotografici ed individuazione delle aree a maggior presenza;
   4) le specie animali con descrizioni, report fotografici ed individuazione delle aree di maggiore stanzialità;
   5) una brochure per il turista che presenti le indicazioni di viabilità, la localizzazione dei siti di maggiore interesse, un vademecum delle regole della riserva, i luoghi di fruizione di servizi di emergenza, i riferimenti telefonici e telematici dello sportello informativo dell'ente;

6) l'elenco di tutti i comuni territorialmente interessati e della provincia, con i relativi link ai siti web ufficiali.

c) Sezione tematica di promozione dei servizi turistici e delle aziende agroalimentari:

1) elenco, da aggiornare con cadenza almeno trimestrale, di tutte le aziende eroganti servizi turistici ricettivi e ristorativi che vogliano essere pubblicizzate, alle quali viene dedicata una pagina pubblicitaria con i contenuti concordati tra ente ed azienda e con una rappresentazione grafica della localizzazione;

2) elenco delle aziende operanti nel settore agroalimentare di filiera di prodotti tipici o di produzione biologica, con le medesime modalità di cui al punto 1;

3) elenco delle botteghe artigiane o di antiche arti o mestieri, con le medesime modalità di cui al punto 1;

d) Sezione tematica di promozione degli eventi ed iniziative:

1) elenco delle iniziative ed eventi organizzati dall'Ente con le opportune informazione ed eventuali pagine o link di approfondimento;

2 elenco delle iniziative ed eventi promossi dai comuni territorialmente interessati dalla riserva. Al tal fine tutti i comuni e la provincia territorialmente interessati dalla riserva comunicano tutti gli eventi o iniziative che ricadono nell'ambito delle finalità della riserva di cui all'articolo 4 all'Ente gestore, con l'obbligo di quest'ultimo di pubblicarli sul proprio portale web.

3. Il portale tematico web di cui al comma 2 può contenere elementi aggiuntivi che concorrono al perseguimento delle finalità della riserva di cui all'articolo 3 della presente legge.
4. Tutti i comuni e le province territorialmente interessati dalla riserva predispongono sul proprio portale web ufficiale un link di collegamento al sito dell'Ente.
5. L'Ente, entro e non oltre ventiquattro mesi dall'approvazione del regolamento, pubblica una guida turistica naturalistica della riserva.

Art. 11

(Norma finanziaria)

1. Gli oneri derivanti dalla presente legge sono a carico dell'Ente gestore.
2. La Regione Calabria sostiene le attività di cui all'articolo 3 della presente legge, unicamente attraverso l'erogazione di un contributo annuale a favore dell'ente gestore, compatibilmente alle risorse disponibili nel bilancio regionale
3. Per l'esercizio finanziario 2017, il contributo di cui al comma 1, è determinato in euro 100.000,00 con allocazione alla Missione 09 - Programma 05.
4. A decorrere dall'anno 2018, il contributo di cui ai precedenti commi è corrisposto previa rendicontazione da parte dell'Ente gestore, corredata dalla documentazione comprovante la spesa sostenuta e gli obiettivi raggiunti.
5. Alla copertura degli oneri finanziari a carico della Regione Calabria, per come previsti dai commi 2 e 3, si fa fronte, per l'anno 2017, con la disponibilità esistente alla Missione 20 - Programma 3 "Altri fondi" - capitolo U0700110101- inerente al "Fondo occorrente per far fronte agli oneri derivanti da provvedimenti legislativi che si perfezioneranno dopo l'approvazione del bilancio, recanti spese di parte corrente", mentre, per gli esercizi successivi, nei limiti consentiti dalle effettive disponibilità di risorse autonome, per come stabilito dalla legge di approvazione del bilancio di previsione della Regione.

Art. 12

(Entrata in vigore)

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale telematico della Regione Calabria.

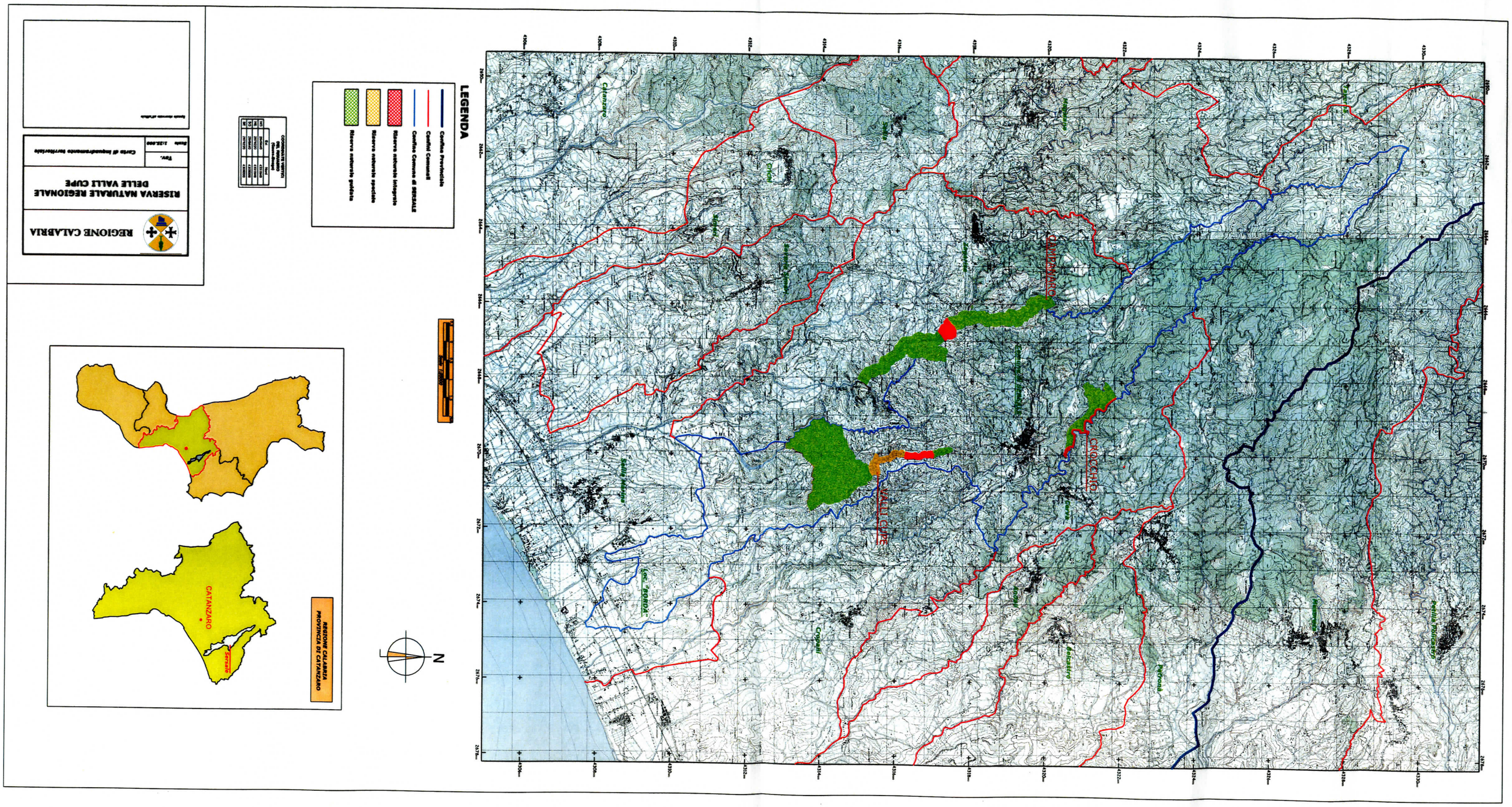
REGIONE CALABRIA
RISERVA NATURALE REGIONALE
DELLE VALLI CUPE
Fav.
Carta di Inquadramento territoriale
Scala 1:25.000
Scala Grafica Ortofoto
GEOGRAFIA DEI VINCOLI
DEL Regolamento
Tipo
Ha
%
Ris
LEGENDA
Confine Provinciale
Confini Comunali
Confine Comune di ISPEZZALE
Riserva naturale integrale
Riserva naturale speciale
Riserva naturale guidata
REGIONE CALABRIA
PROVINCIA DI CATANZARO
CATANZARO
Ispezzale
N
CROCCHIO
VALLI CUPE
Loc. "FIORDA"
Cropani
Petronà
Andali
Zagarise
Cerasa
Cenzo
Cropani Marina
Andali Superiore
Andali Inferiore
Petronà Superiore
Petronà Inferiore
Cerasa Superiore
Cerasa Inferiore
Cropani Superiore
Cropani Inferiore
Andali

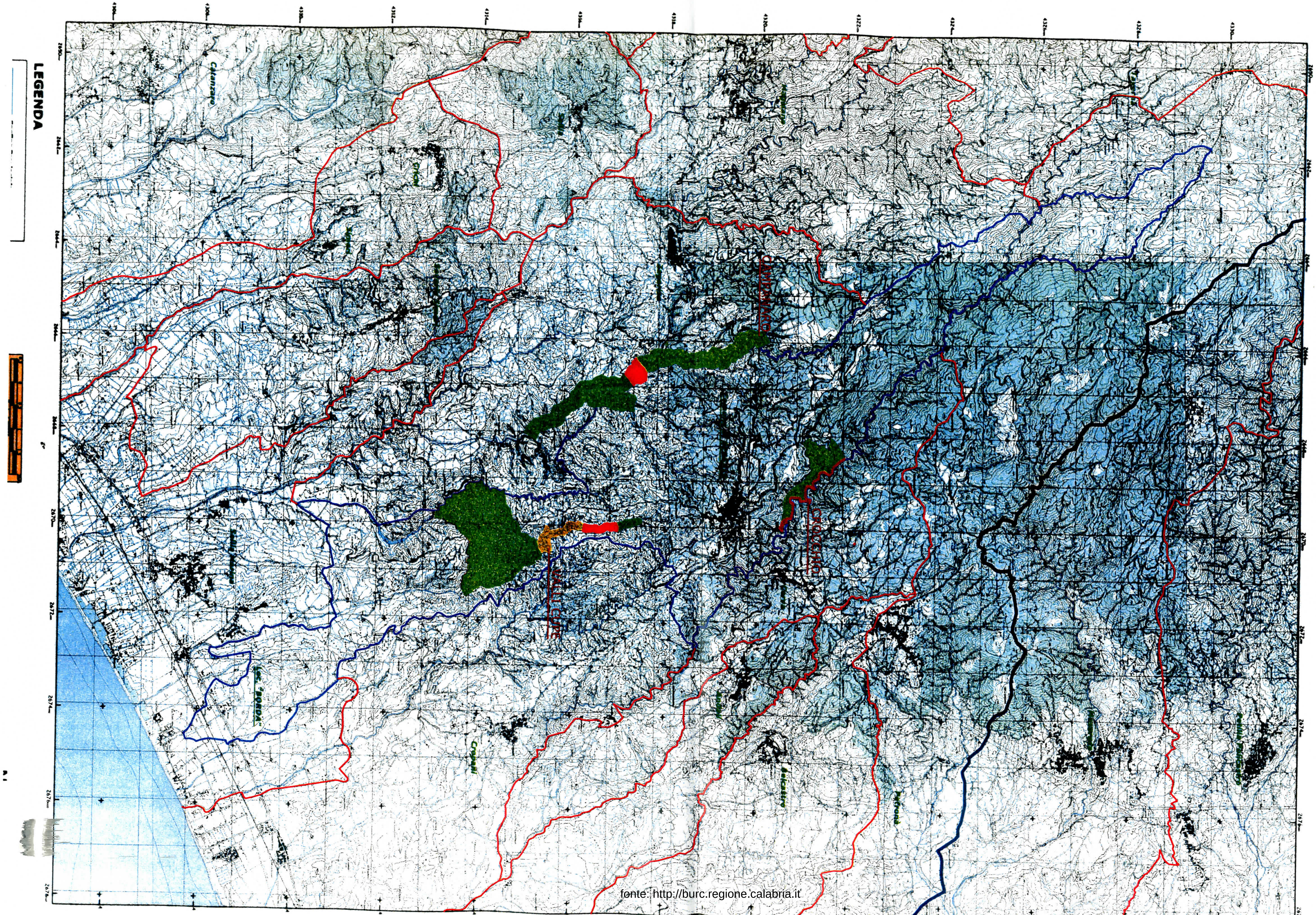

fonte: http://burc.regione.calabria.it